

# **COMUNE DI CONA**

**(Provincia di Venezia)**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

- D. Lgs. 507 del 15 novembre 1993, come modificato dalla legge 549/1995.
- Approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 15.12.1995
- Modificato con deliberazione consiliare n. 52 del 13.12.1996
- Modificato con deliberazione consiliare n. 5 del 20.01.1998
- Modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 28.02.2000
- Modificato con deliberazione consiliare n. 17 del 31.03.2003

## TITOLO I

### ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

#### Art. 1 (art. 58 - D.Lgs. 507/93)

##### Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, e' istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.-

#### Art. 2 (art. 59 - D.Lgs. 507/93)

##### Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana e' disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982 n. 915 in conformita' all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993.- Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacita' ei contenitori, frequenza della raccolta ecc.)

#### Art. 3 (art. 68 - D.Lgs. 507/93)

##### Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.-

#### Art. 4 (art. 62 - D.Lgs. 507/93)

##### Presupposto della tassa

1. Ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 507/1993, la tassa e' dovuta per l'occupazione o la determinazione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di smaltimento e' istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, ancorché non ancora perimetrato, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana, fatte salve le esclusioni di legge e regolamento.-

2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa e' dovuta anche quando nella zona in cui e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.-

3. Nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attivita' economica o professionale, la tassa e' dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attivita' ed e' commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.-

4. Per le operazioni di recupero di cui all'Allegato "C" del D.Lgs. 22/1997, il Comune opera comunque con funzioni di sussidiarieta' in quanto ad esse non si applica la privativa Comunale (art.23 comma lett.e) della L.31.7.2002, n.179.-

#### Art. 5 (art. 63 - D. Lgs. 507/93)

##### Soggetti passivi e responsabili

1. Ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, la tassa e' dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'articolo precedente, con vincolo di solidarieta' tra i componenti del nucleo familiare, o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.-

2. Il Comune, quale Ente impositore della tassa, non e' soggetto passivo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.-

3. Per il pagamento della tassa riguardante i locali di abitazione affittati con mobilio, e' responsabile anche il proprietario dei medesimi.-

Art. 6 (art. 59 - D.Lgs. 507/93)  
Riduzione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, nelle zone in cui non e' effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, fermo restando l'obbligo del conferimento dei rifiuti nel punto di raccolta più vicino, la tassa e' applicata:

- in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 0,5 chilometri;
- in misura pari al 25% della tariffa se detta distanza e' oltre 0,5 chilometri;

2. Nei casi di carenza o grave irregolarità del servizio, previsti dal comma 4 del citato articolo 59, per una durata non inferiore ad almeno trenta giorni, la tassa e' applicata previa formale e motivata diffida degli utenti interessati al gestore del servizio ed al competente ufficio Tributi del Comune e ove non si provveda a regolarizzare il servizio stesso nei successivi trenta giorni, nella misura del 40% della tariffa per tutto il periodo di irregolare funzionamento del servizio.-

3. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.-

Art. 7 (art. 63 - D.Lgs. 507/93)  
Parti comuni del condominio

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile.

2. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.-

3. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.-

4. L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.-

5. Nel caso di multiproprietà la tassa e' dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed e' versata dall'amministratore.-

## TITOLO II

### TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

#### Art. 8 (art. 65 - D.Lgs. 507/93) Parametri

1. La tassa e' commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.-

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo dello smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.-

3. Agli effetti della determinazione delle tariffe per ogni categoria si individuano i seguenti indici di produttività specifica e di qualità specifica dei rifiuti:

CATEGORIE	INDICE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA		INDICE DI QUALITA' SPECIFICA
	Kg/mq/anno	Indice	
Abitazioni	6,87	1	1
Uffici privati, professionali, direzionali e commerciali	9,36	1,36	1
Banche, istituti di credito, assicurazioni e simili	8,1	1,18	1
Uffici pubblici	8,77	1,28	1
Stabilimenti industriali e laboratori artigianali	9,36	1,36	1
Negozi di vendita al dettaglio di beni non deperibili	14,33	2,09	1
Pubblici esercizi e negozi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili	25,74	3,75	1
Magazzini di deposito e custodia	4,44	0,65	1
Locali adibiti ad attività ricettivo-alberghiere	10,66	1,55	1
Musei, archivi, biblioteche, locali adibiti ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, scuole pubbliche e private	2,04	0,3	1

#### Art. 9 Misurazione dei locali e delle aree

1. La tassa e' calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.-

2. La superficie tassabile dei locali e' misurata sul filo interno dei muri mentre quella delle aree e' misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.-

3. Per l'individuazione delle aree di pertinenza od accessorio degli edifici, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle risultanze catastali.-

4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a metro quadrato.-

Art. 10 (art. 62 - D.Lgs. 507/93)  
Locali ed aree tassabili

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.-

2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili e magazzini ad uso agricolo e le serre a terra non ad uso commerciale;

- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, e mercati coperti, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;

- tutti vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4<sup>a</sup> comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sede di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).-

3. Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 12, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi; in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni.-

Art. 11 (art. 66 - D.Lgs. 507/93)  
Aree tassabili con superficie ridotta

---

(ABROGATO)

Art. 12 (art. 62 - D.Lgs. 507/93)  
Locali ed aree non tassabili

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.-

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) cabine elettriche, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;

d) la parte degli impianti sportivi riservata di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.-

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.-

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;

c) le aree scoperte adibite a verde;

d) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde a prescindere dalla loro superficie;

e) le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile.-

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.-

5. La non tassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla denuncia originaria o di variazione, nel caso in cui dichiarare di provvedere direttamente allo smaltimento dei

rifiuti, copia dell'ultima comunicazione fatta al Comune ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del D.P.R. n. 915/1982, ovvero, nel caso in cui provveda allo smaltimento a mezzo d'impresa od ente autorizzato, copia del contratto relativo.-

6. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.-

ATTIVITA'	DETASSAZIONE %
Falegnamerie.....	50%
Autocarrozzerie.....	20%
Autofficine per riparazione veicoli.....	20%
Gommisti.....	50%
Autofficine di elettrauto.....	20%
Distributori di carburante.....	10%
Rosticcerie.....	0%
Pasticcerie.....	0%
Lavanderie con riferimento ai soli impianti di produzione e con esclusione di depositi - magazzini - uffici.....	50%
Laboratori confezioni.....	20%
Tappezziere.....	20%
Tipografie artigiane.....	20%

Art. 13 (art. 66 - D.Lgs. 507/93)  
Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa unitaria è ridotta:

a) del 30% per le abitazioni con unico occupante;

b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

c) del 15% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

d) del 15% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

2: Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dell'anno successivo.- Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.-

3. Le riduzioni tariffarie non sono tra loro cumulabili.-

Art. 14 (art. 67 - D.Lgs. 507/93)  
Agevolazioni e riduzioni

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa e' applicata con riferimento alla superficie calcolata con abbattimento del 50%;

b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possono essere utilizzati per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa e' applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 70%;

c) per le utenze domestiche che attivano, previa domanda all'ufficio tributi, l'auto smaltimento della frazione umida mediante compostaggio viene riconosciuta una riduzione della tassa pari al 15 % dell'importo dovuto. Per il 2000 il termine ultimo per la presentazione della domanda al fine del riconoscimento della riduzione è fissato al 30.04.2000.

Dal 2001 in poi il termine è fissato al 20 gennaio di ogni anno.

L'ufficio ambiente, al fine del riconoscimento e del successivo mantenimento della riduzione della tassa, effettuerà idonei controlli per garantire che il compostaggio venga svolto nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

2. Sono esenti dalla tassa, oltre i casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

c) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto;

3. Le riduzioni e le esenzioni di cui al comma 1 lettera a) e b) ed al comma 2 lettera a),b), e c) sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.- Per le riduzioni previste ai punti a) e b) le domanda, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso.- Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente.- Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.-

4. L'applicazione di una tariffa ridotta, a seguito del recupero in proprio dei rifiuti come indicato dall'ultimo comma dell'art.4, potrà essere riconosciuta in presenza delle seguenti condizioni:



- a.il produttore deve dimostrare l'effettivo avvio al recupero o riutilizzo mediante presentazione di apposita documentazione (es. il formulario di identificazione, fatture) presso soggetti autorizzati;
- b.la determinazione della riduzione della tassa in proporzione agli oneri effettivamente sostenuti.

Art. 15  
Classificazione dei locali e delle aree tassabili

1. Ai fini dell'applicazione della tassa si individuano le seguenti categorie aventi omogenea potenzialità di produzione rifiuti:
- a) Abitazioni;
  - b) Uffici privati, professionali, direzionali e commerciali;
  - c) Banche, istituti di credito, assicurazioni e simili;
  - d) Uffici pubblici;
  - e) Stabilimenti industriali e laboratori artigianali;
  - f) Negozi di vendita al dettaglio di beni non deperibili;
  - g) Pubblici esercizi e negozi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili;
  - h) Magazzini di deposito e custodia;
  - i) Locali adibiti ad attività ricettivo-alberghiere;
  - l) Musei, archivi, biblioteche, locali adibiti ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, scuole pubbliche e private.
2. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli classificati, si applicano le tariffe previste per i locali ed aree con usi o destinazioni assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente regolamento.-

Art. 16 (art. 77 - D.Lgs. 507/93)  
Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio e' istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.-
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni anche se ricorrente nel corso dell'anno.-
3. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.-
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.-
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.- In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, e' recuperata con sanzione, interessi e accessori.-
- 6) Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.-

## TITOLO III

### DENUNCIE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

#### Art. 17 ( art. 70 - D.Lgs. 507/93)

##### Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali, devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.- La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.-

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali.-

3. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.-

4. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.-

#### Art. 18 (art. 64 - D.Lgs. 507/93)

##### Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 e' corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.-

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.-

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.-

4. In caso di mancata presentazione delle denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.-

#### Art. 19 (art. 71 - D.Lgs. 507/93)

##### Accertamento e controllo

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.-

2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce e' in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale e il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.-

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.-

#### Art. 20 (art. 72 - D.Lgs. 507/93)

##### Riscossione

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.-

2. Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non e' superiore a lire 500, per eccesso se e' superiore.-

3. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.- In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo e' riscuotibile in unica soluzione.- Sulle somme il cui pagamento e' differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.-

#### Art. 21 (art. 75 - D.Lgs. 507/93)

##### Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.-

2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati e' disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del

D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui e' iscritto il tributo.-

3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso e' disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.-

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.-

#### Art. 22 (art. 76 - D.Lgs. 507/93) Sanzioni

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.-

#### Art. 23 Contenzioso

1. Alla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.lgs. 31.12.1992 e al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.-

2. Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate del Veneto sezione staccata di Venezia.-

### TITOLO I V

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 24 (art. 79 - D.Lgs. 507/93) Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, salvo quelle previste dall'art. 20 comma del D.L. 7 gennaio 1995, n. 3.-

2. La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1996, per l'applicazione dal 1° gennaio 1997.-

#### Art. 25 (art. 80 - D.Lgs. 507/93) Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.-

Art. 26  
Norme di rinvio

---

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.-

Art. 27 (art. 74 - D.Lgs. 507/93)  
Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile di cui all'art. 74 del D.Lgs. 507/1993, cui compete anche la gestione dinamica del presente regolamento.-

Art. 28  
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione che l'approva.

(tarsu3.doc)  
(20.1.9